

**INFORMAZIONI PER I BENEFICIARI FIRMATARI
DELL'ACCORDO DI SOVVENZIONE IN TEMA DI RICORSI
CONTRO DECISIONI AVVERSE DELL'ANG E DI
DISPOSIZIONI SUI PAGAMENTI (ART. I.8 DELL'ACCORDO DI
SOVVENZIONE, ART. II.16 DELLE CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO
DI SOVVENZIONE)**

La sovvenzione è regolata dalle disposizioni del presente accordo, dalle norme dell'Unione Europea applicabili e, in via sussidiaria, dalla legge italiana. Le parti convengono che la competenza esclusiva per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo sia devoluta al Foro di Roma (art. I.8 dell'accordo di sovvenzione)

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

(art. II.16.2 delle Condizioni generali):

CASI IN CUI L'ANG PUO' SOSPENDERE I PAGAMENTI

L'ANG può sospendere, in qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione dell'accordo, il pagamento dei prefinanziamenti, dei pagamenti provvisori o del pagamento del saldo per il beneficiario, oppure può sospendere il pagamento dei prefinanziamenti o di quelli provvisori per il beneficiario;

- a) se l'ANG ha accertato che il Beneficiario abbia commesso errori sostanziali, irregolarità o frode nella procedura di assegnazione o nel corso dell'esecuzione della sovvenzione, oppure il Beneficiario non rispetti gli obblighi derivanti dall'accordo;
- b) se l'Agenzia Nazionale ha la certezza che il Beneficiario abbia commesso errori ricorrenti o sistematici, irregolarità, frode o abbia violato gli obblighi contrattuali derivanti da altre sovvenzioni concesse dall'Unione Europea o dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica ad analoghe condizioni, posto che tali errori, irregolarità, frode o violazioni abbiano un impatto sostanziale sulla sovvenzione oggetto del presente accordo; o
- c) se vi è il sospetto da parte della ANG che il Beneficiario abbia commesso errori sostanziali, frode o violazioni nella procedura di assegnazione della sovvenzione o nel compimento dell'accordo, e vi sia pertanto la necessità di eseguire le opportune verifiche a tale riguardo.

MODALITA' CON CUI L'ANG PROCEDE ALLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Prima di procedere alla sospensione dei pagamenti, l'ANG notificherà ufficialmente al Beneficiario la propria intenzione di effettuare tale sospensione, specificandone le ragioni, e le condizioni necessarie affinché l'ANG possa ripristinare i pagamenti.

BENEFICIARIO: MODALITA' E TEMPI PER PROPORRE OSSERVAZIONI

Il Beneficiario sarà invitato a produrre le proprie osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di tale notifica.

Se, dopo l'esame delle osservazioni addotte dal Beneficiario, l'ANG decida di interrompere la procedura di sospensione dei pagamenti, l'ANG dovrà inviarne notifica ufficiale al Beneficiario.

CONSEGUENZE IN CASO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Qualora il Beneficiario non abbia comunicato le proprie osservazioni all'ANG, oppure se, nonostante le osservazioni addotte dal Beneficiario, l'ANG decida di perseguire la procedura di sospensione, l'ANG può sospendere i pagamenti mediante notifica al Beneficiario, specificando le ragioni di tale sospensione e le condizioni definitive per ripristinare i pagamenti oppure, la data indicativa di completamento delle necessarie verifiche.

La sospensione dei pagamenti avrà efficacia a decorrere dalla data in cui la notifica è inviata dalla ANG.

BENEFICIARIO: MODALITA' E TEMPI PER OTTENERE IL RISPRISTINO DEI PAGAMENTI

Al fine di ripristinare i pagamenti, il Beneficiario deve fare ogni possibile sforzo per soddisfare le condizioni richieste nel più breve tempo possibile e informare l'ANG su tutti i progressi compiuti a tale riguardo.

L'ANG dovrà, non appena essa ritenga che le condizioni per il ripristino dei pagamenti siano state soddisfatte oppure le opportune verifiche, inclusi i controlli on the spot, siano state eseguite, inviarne notifica ufficiale al Beneficiario.

Durante il periodo di sospensione dei pagamenti e senza pregiudizio del diritto di sospendere l'esecuzione del progetto, il Beneficiario non ha titolo a inoltrare alcuna richiesta di pagamento o documentazione giustificativa.

La corrispondente richiesta di pagamento e di documentazione giustificativa può essere inoltrata immediatamente dopo il ripristino dei pagamenti oppure può essere inclusa

nella prima richiesta di pagamento successivamente al ripristino dei pagamenti in base ai termini stabiliti nell'Articolo I.4 dell'Accordo di sovvenzione.

RITARDO NEI PAGAMENTI

(art. II.16.3 delle Condizioni generali)

ATTIVITA' E TEMPI PER LA RICHIESTA DEI PAGAMENTI E DEGLI INTERESSI DA PARTE DEL BENEFICIARIO IN CASO DI RITARDO NEI PAGAMENTI DA PARTE DI ANG

Allo spirare del termine per il pagamento (specificato all'Art. I.4 dell'Accordo di sovvenzione) e fermo restando quanto previsto all'Art. II.16.2 sopra riportato, il Beneficiario può, entro i due mesi successivi all'incasso di un ritardato pagamento, richiedere l'accredito degli interessi relativi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni principali di finanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo; il tasso di riferimento al quale si applica la maggiorazione sarà il tasso vigente al primo giorno del mese nel quale cadeva la data per il pagamento finale, pubblicata nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Gli interessi sul ritardato pagamento verranno calcolati dalla data del pagamento finale esclusa, sino alla data del pagamento (così come definita all'Art. II.16.11 delle Condizioni Generali dell'Accordo di Sovvenzione), inclusa. Gli interessi non verranno considerati come ricavi del progetto al fine di determinare l'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'Art. II.17.4 delle Condizioni Generali dell'Accordo di Sovvenzione. La sospensione del pagamento da parte dell'ANG non può essere considerata quale ritardato pagamento.

FASE DI CONTENZIOSO

(art. II.16.5 delle Condizioni generali)

Il Beneficiario avrà a disposizione due mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'ANG dell'importo finale della sovvenzione che determina l'ammontare del pagamento del saldo o dell'ordine di rimborso ai sensi dell'Art. II.17 delle Condizioni Generali dell'Accordo di Sovvenzione o, in difetto, dalla data nella quale il pagamento del saldo viene ricevuto, per richiedere informazioni per scritto sulla determinazione della sovvenzione finale, dando conto di ogni disaccordo. L'ANG si impegna a riscontrare per scritto entro i due mesi successivi alla ricezione della richiesta di informazioni, motivando la propria replica. Tale procedura non pregiudica il diritto del Beneficiario di ricorrere contro la decisione dell'ANG ai sensi dell'Art. I.8 sopra riportato. Secondo i termini della legislazione nazionale in materia, tali ricorsi devono essere notificati entro 60 giorni dalla

comunicazione della decisione al richiedente o, in difetto, decorrenti dalla data in cui il richiedente ha conoscenza della decisione.